

**IL DIRITTO COMUNITARIO**

# Penalità eccedenti il principio europeo di proporzionalità

**Diversi giudici italiani e Ue hanno puntato il dito contro multe irragionevoli**

Punire con la sanzione del 100% dell'imposta la mancata trasmissione dei corrispettivi alle Entrate – nonostante la loro memorizzazione e nonostante che l'Iva sia stata correttamente liquidata e, se del caso, versata – non rispetta il principio comunitario di proporzionalità delle sanzioni, accolto anche dalla giurisprudenza nazionale. E ciò, sotto una molteplicità di profili.

In primo luogo, perché, se è vero che una penalità percentuale "secca", la quale non ammetta alcuna gradualità, eccede il limite necessario ad assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e a evitare l'evasione (causa C-272/13), non può pensarsi che essa sia legittima se comminata per la violazione di un obbligo comunicativo. In linea con tali indicazioni è anche la Cassazione (23506/2018) che, aderendo agli orientamenti della giustizia europea (C-499/13), sottolinea la necessità che i provvedimenti degli Stati, pur dovendo preservare le ragioni erariali, non oltrepassino quanto necessario, pena la lesione del principio generale di proporzionalità del sistema sanzionatorio.

In questa prospettiva, gli ordinamenti nazionali devono tener conto della natura e della gravità della violazione oltre che delle modalità di determinazione della penalità (C-259/12). In modo assai lucido, l'ordinanza 76/2014 della Ctr Toscana ha evidenziato la possibile illegittimità costituzionale della norma che, all'epoca dei fatti di causa, puniva nella misura dal 100 al 200% dell'Iva non applicata il fornitore che non avesse inviato alle Entrate

la lettera d'intento ricevuta dall'esportatore abituale, pur in assenza di un'ipotesi di evasione. In particolare, è condivisibile l'affermazione secondo cui il rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni va apprezzato in termini di ragionevolezza, sì che non si vede come un'omissione come quella controversa possa essere "ragionevolmente" equiparata a comportamenti volti a evitare il pagamento dei tributi. Esattamente come avviene nel caso di chi memorizza i dati, liquida e versa l'imposta, ma omette di trasmettere i corrispettivi alle Entrate.

L'irragionevolezza delle conseguenze punitive collegate alla violazione in esame, del resto, emerge ancor più evidente se si considera che, in aggiunta alla sanzione di cui all'articolo 6, comma 3, Dlgs 471/97, è prevista la sospensione della licenza/autorizzazione o dell'esercizio dell'attività per il periodo fissato dall'articolo 12, comma 2 dello stesso decreto. Ciò accade quando sono contestate (anche se non definitivamente accertate) quattro distinte violazioni compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio. Secondo l'Agenzia, inoltre (circolare n. 1/E/2007), la sospensione (immediatamente esecutiva) opererebbe anche in caso di contestazione unitaria delle diverse violazioni, indipendentemente dall'applicabilità degli istituti del concorso e della continuazione in relazione alle sanzioni principali. Il che, però, contrasta con la posizione della circolare 23/1999 in materia di sanzioni, la quale – più correttamente – in mancanza di una deroga normativa espressa, richiama l'applicazione di tali istituti. Con l'effetto che, in caso di contestazione unica, il presupposto della sospensione non si realizzerebbe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

